



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate della Provincia di Benevento anno 2021 (Art. 20, comma 1, D. Lgs n. 175/2016). Provvedimenti.
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 91 del 12/12/2022

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Programmazione Bilancio Patrimonio

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro il mese di settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 29/09/2017 avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute*";

Visto in particolare l'art. 20 del del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il comma 2 del citato art. 20 TUSP, che in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, testualmente recita:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che la Provincia può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e inconsiderazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
 - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Dato atto che la società SAMTE srl, in attuazione del piano approvato con deliberazione del C.P. n. 61 del 27/12/2020 è stata posta in liquidazione volontaria con atto del notaio Ambrogio Romano del 30 dicembre 2019;

Dato atto, altresì, che l'Ente alla data del 31/12/2021, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- SAMTE SRL Società a responsabilità limitata (in liquidazione) 100%;
- SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
- GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
- CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
- CONSORZIO SANNIO .IT (CST) Consorzio 32,23%;
- A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;

Esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, che ha evidenziato specifiche necessità ed opportunità, deve rilevarsi che, per quanto riguarda la società SANNIO EUROPA scarl, l'azienda speciale ASEA, i consorzi ASI e SANNIO.IT, le attività svolte risultano necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, la partecipazione della Provincia nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale e soddisfano anche i requisiti previsti dall'art. 5 del TUSP;

Dato atto, pertanto, che l'Ente intende mantenere le partecipazioni nella società SANNIO EUROPA scarl, nell'Azienda Speciale ASEA, nei consorzi ASI e SANNIO.IT e nel GAL PARTENIO;

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli Enti che detengono partecipazioni pubbliche;

Richiamati:

- il D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti nella *“Relazione Tecnica”* redatta dal Servizio competente ed eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera *“A”*, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che, per le ragioni espresse sia nell'allegata Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nella proprietà dell'Ente, sono le seguenti:
 - SAMTE SRL Società a responsabilità limitata (in liquidazione) 100%;
 - SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
 - GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
 - CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
 - CONSORZIO SANNIO .IT (CST) Consorzio 32,23%;
 - A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;
3. **di dare mandato** al Servizio competente di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs n.175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dalla Provincia;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Benevento, lì 12/12/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Armando Mongiovì

Il Responsabile del Servizio

Dott. Armando Mongiovì